



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Deliberato dal Consiglio dell'Istituzione Scolastica il 17 dicembre 2025

Art. 1

Definizione

1. Le attività di arricchimento dell'offerta formativa sono iniziative realizzate con lo scopo di integrare ed arricchire le normali attività didattiche utilizzando competenze, risorse, eventi e beni culturali offerti dal territorio. Rientrano in quest'ambito gli interventi di esperti esterni, le attività disciplinari in ambiente extrascolastico, le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione, le settimane formative, le giornate ecologiche e sportive.

Art. 2

Programmazione delle attività

1. In considerazione delle finalità formative e culturali, le attività di arricchimento dell'offerta formativa richiedono un'adeguata programmazione. Il programma va approvato dal consiglio di classe e illustrato, nelle linee essenziali, ai genitori o ai loro rappresentanti in occasione degli incontri periodici programmati.

Art. 3

Interventi di esperti esterni

1. Le attività che comportano l'intervento di esperti esterni devono essere preventivamente autorizzate e programmate con l'osservanza dei seguenti criteri:
 - a) l'intervento dell'esperto deve rientrare di norma nell'orario delle discipline a cui l'iniziativa si riferisce;
 - b) l'esperto non deve sostituire l'insegnante, che rimane comunque il responsabile della classe e quindi dell'attività didattica;
2. Qualora l'iniziativa comporti un impegno di spesa a carico delle famiglie, deve essere preventivamente acquisito l'assenso scritto delle stesse per quanto riguarda l'aspetto economico; le attività curricolari obbligatorie devono

essere comunque garantite a tutti gli alunni con l'intervento, in casi eccezionali, della scuola secondo quanto previsto dall'art. 8.3.

Art. 4

Attività disciplinari in ambiente extrascolastico

1. Per attività disciplinari in ambiente extrascolastico si intendono le iniziative svolte fuori dall'edificio e dalle pertinenze scolastiche nell'ambito del Comune.
2. Esse si svolgono durante il normale orario delle lezioni del docente proponente.
3. E' sufficiente un accompagnatore per classe; se sono presenti alunni con disabilità fisica deve essere presente un ulteriore accompagnatore.

Per ragioni formali è obbligatorio comunicare l'uscita alla segreteria prima del suo svolgimento.

Art. 5

Attività didattiche e formative in ambiente esterno

1. Le iniziative regolate dalle presenti disposizioni rappresentano particolari attività formative e didattiche svolte al di fuori dell'edificio scolastico nell'ambito della vigilanza educativa e della responsabilità dei docenti. Esse devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici della scuola e contribuire a chiarire, completare ed approfondire i programmi di insegnamento attraverso la diretta osservazione e conoscenza del territorio.
2. In particolare si individuano le seguenti iniziative: uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, settimane formative, giornate ecologiche e sportive. Tali iniziative hanno finalità comuni; si differenziano solo in ordine all'ambito territoriale, ai tempi di attuazione e alle procedure di programmazione ed organizzazione.

Art. 5a

Uscite didattiche

1. Le uscite didattiche si svolgono all'esterno dell'edificio scolastico, nell'ambito del Comune, durante il normale orario delle lezioni della classe, in ogni periodo dell'anno scolastico nel rispetto della programmazione approvata dal Consiglio di Classe.
2. Per le sole uscite effettuate a piedi, su percorsi sicuri e nelle immediate vicinanze della scuola è sufficiente l'autorizzazione generale delle famiglie rilasciata all'inizio dell'anno scolastico. Il docente coordinatore dell'iniziativa provvederà a chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.
3. Per le uscite che richiedono un contributo alle famiglie.
A inizio anno ciascun Consiglio di Classe programmerà tutte le uscite didattiche sul territorio e comunicherà le attività e i costi relativi alle famiglie che potranno così effettuare un unico versamento PagoPA, evitando di ripeterli più volte e pagare spese di commissione plurime.

Gli studenti che non aderiranno alle attività proposte sono comunque obbligati a frequentare la scuola. Per gli studenti non aderenti saranno organizzate attività alternative o di vigilanza a cura del personale scolastico, garantendo la copertura oraria prevista. Una volta formalizzata l'adesione e versata la quota, l'assenza dello studente/essa alla/e attività prevista/e non darà diritto al rimborso della/e quota/e versata/e.

Art. 5b

Visite guidate

1. Sono definite visite guidate tutte le attività didattiche effettuate all'esterno dell'edificio scolastico, nell'ambito territoriale della provincia di Trento con durata giornaliera.
2. Si svolgono in ogni periodo dell'anno, preferibilmente entro il mese di maggio e non nel periodo delle prove INVALSI, per le classi interessate. Parimenti non si possono effettuare visite o viaggi di istruzione oltre l'orario scolastico, in concomitanza con impegni scolastici già calendarizzati.
3. Per le procedure di programmazione ed organizzazione si rinvia all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5c

Viaggi d'istruzione

1. Si differenziano dalle visite guidate unicamente per la durata e/o l'ambito territoriale, in quanto possono svolgersi anche oltre l'ambito provinciale ed avere una durata fino a 3 giorni consecutivi; per progetti di particolare rilevanza formativa il dirigente scolastico può autorizzare uscite di durata superiore a 3 giorni. L'autorizzazione per i viaggi all'estero degli alunni sarà concessa dal Dirigente solo in presenza di progetti particolarmente significativi.
2. Si possono effettuare in ogni periodo dell'anno scolastico, preferibilmente entro il mese di maggio e non nel periodo delle prove INVALSI, per le classi interessate. La durata del viaggio di trasferimento non può superare un terzo della durata complessiva dell'iniziativa.
3. Di norma e preferibilmente i viaggi di istruzione coinvolgono due o più classi. Questo per favorire la socializzazione fra classi, per economia di costi finanziari e ambientali. Per le procedure di programmazione e di organizzazione si rinvia all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5d

Settimane formative

1. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria possono partecipare a settimane formative a carattere residenziale. Esse consistono in attività particolarmente

qualificate sotto il profilo formativo in quanto concorrono ad arricchire l'offerta culturale della scuola con metodologie e contenuti innovativi. Possono essere organizzate settimane formative all'estero o mobilità relativa al progetto Erasmus +, con lo scopo di approfondire la conoscenza delle lingue straniere studiate a scuola e per maturare competenze di cittadinanza europea.

2. Le settimane formative si svolgono nell'arco di una settimana, dall'inizio dell'anno scolastico e, preferibilmente, alla fine di maggio; le settimane linguistiche dal 1° settembre al 31 agosto, ad eccezione del periodo compreso tra la metà di maggio e la fine delle lezioni o la conclusione degli esami, se partecipano alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. Durante la sospensione delle lezioni, le settimane formative possono avere una durata anche superiore, in coerenza con il progetto. Per ogni classe è prevista una sola iniziativa per anno scolastico.

3. Per le procedure di organizzazione e di programmazione si rinvia all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5e

Giornate ecologiche e sportive

1. Si tratta di iniziative che hanno lo scopo di favorire la conoscenza della natura e stimolare la partecipazione ad attività motorie e sportive.

2. Devono essere progettate in ambienti sicuri e in relazione alle capacità psicofisiche degli alunni. Si svolgono entro l'arco di una giornata e possono essere organizzate fino al termine dell'anno scolastico. Corsi di nuoto, di sci ed altri corsi rientrano nelle attività sportive, di norma si svolgono all'interno dell'orario di funzionamento della scuola o pomeridiano extrascolastico per la scuola secondaria e non concorrono a definire il limite massimo degli 8 giorni di cui all'art. 14 del presente regolamento.

3. Su proposta dei docenti interessati, queste iniziative sono programmate dai consigli di classe e autorizzate dal dirigente scolastico, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 6

Norme organizzative comuni per le visite guidate, i viaggi di istruzione, le settimane formative, giornate ecologiche ed attività sportive

1. Le iniziative di cui al presente titolo devono inserirsi in modo organico e significativo nel lavoro scolastico ed essere programmate tempestivamente dai rispettivi consigli di classe.

2. Le famiglie, per tutte le iniziative di cui al presente titolo dovranno essere preventivamente informate e dovrà essere acquisita la loro autorizzazione scritta. I docenti proponenti devono precisare:

- a) la meta dell'uscita e l'itinerario;
- b) il periodo di effettuazione, l'ora di partenza e l'ora prevista per il rientro;
- c) il programma dettagliato dell'iniziativa;
- d) gli obiettivi culturali e formativi con riferimento alla programmazione didattica;
- e) il mezzo di trasporto che si intende usare;
- f) la spesa presumibile, riferita al singolo alunno;
- g) le classi interessate;
- h) il nominativo dei docenti accompagnatori e del docente referente dell'iniziativa.

3. Successivamente, con almeno tre mesi di anticipo per i viaggi di istruzione e per le visite guidate che richiedano un mezzo di trasporto privato, il docente referente dell'iniziativa deve presentare al dirigente scolastico, su apposito modulo, la richiesta scritta di autorizzazione la quale, in aggiunta alle informazioni precedenti, deve riportare:

a) la dichiarazione che le autorizzazioni delle famiglie sono state acquisite e depositate agli atti della segreteria dell'Istituto

b) il nominativo degli alunni non partecipanti e le cause della loro mancata partecipazione

4. Le iniziative presentate in ritardo saranno prese in considerazione solo in caso di oggettiva impossibilità a rispettare i tempi stabiliti.

5. Il dirigente scolastico, verificata la regolarità della procedura ed il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, rilascia la relativa autorizzazione.

6. La segreteria dell'Istituto cura l'organizzazione delle iniziative (indagini di mercato, prenotazioni, gestione della contabilità).

Art. 7

Accompagnatori

1. Il personale accompagnatore assume l'obbligo di un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni, secondo la normativa vigente. Quanto al numero e all'individuazione degli accompagnatori valgono i seguenti criteri, ad eccezione di quanto previsto all'art.4:

a) ogni classe o gruppo deve essere seguito da un docente ogni 15 alunni e comunque mai meno di due;

b) gli accompagnatori sono individuati, di norma, tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni, dando la preferenza ai promotori dell'iniziativa e assicurando un'opportuna rotazione; anche il personale ATA può concorrere all'accompagnamento degli alunni, fatto salva il principio di un docente ogni 15 alunni;

c) nel caso di iniziative rivolte a tutte le classi del modulo o del plesso possono partecipare come accompagnatori tutti i docenti quel giorno in servizio nel modulo o nel plesso;

d) nel caso di partecipazione di alunni con disabilità fisica deve essere disposta la presenza ulteriore di un insegnante di sostegno, di un assistente educatore o di un altro insegnante; è possibile la partecipazione anche del dirigente scolastico;

e) eventuali motivate deroghe, fino ad un massimo di tre accompagnatori per classe, possono essere disposte dal dirigente scolastico.

Art. 8

Partecipazione degli studenti

1. La partecipazione alle attività programmate e deliberate in base alle presenti disposizioni assume, di norma, carattere obbligatorio per tutti gli alunni della classe; deve comunque essere assicurata una partecipazione non inferiore ai due terzi degli alunni della classe se l'attività si svolge nell'ambito del calendario delle lezioni; per le settimane formative all'estero, oltre il calendario delle lezioni, non sono previsti limiti di partecipazione, salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio. Gli alunni che non partecipano alle iniziative sono tenuti alla frequenza delle lezioni, secondo quanto predisposto dai docenti della classe.

2. Riguardo ai costi, fatta eccezione per le settimane formative si stabiliscono i seguenti criteri per le visite e i viaggi di istruzione:

a) per le classi I, II, III e IV della scuola primaria l'impegno di spesa annuale a carico delle famiglie non può superare € 70;

b) per le classi V della scuola primaria l'impegno di spesa annuale a carico delle famiglie non può superare € 100;

c) per le classi I e II della scuola secondaria di primo grado l'impegno di spesa annuale a carico delle famiglie non può superare € 100;

d) per le classi III della scuola secondaria di primo grado l'impegno di spesa annuale a carico delle famiglie non può superare € 250.

3. Nessun alunno può essere escluso da tali attività per motivi economici e comunque la spesa a carico delle famiglie va contenuta in maniera tale da non costituire un ostacolo alla partecipazione. Nel caso di situazioni accertate di bisogno, è previsto l'intervento economico dell'Istituto con un contributo secondo il seguente schema:

- indicatore ICEF da 0,00 a 0,09: 40% di partecipazione economica da parte della scuola
- indicatore ICEF da 0,10 a 1,09: 25% di partecipazione economica da parte della scuola
- indicatore ICEF da 1,10 a 1,19: 15% di partecipazione economica da parte della scuola.

4. La richiesta di contributo va presentata alla segreteria dell'Istituto contestualmente all'autorizzazione dei genitori, allegando copia del modello ICEF valido per l'anno in corso. Data l'adesione all'iniziativa, le spese di partecipazione sono a carico della famiglia, anche in caso di recesso motivato e documentato, salvo le spese che la scuola può recuperare.

Art. 9

Durata

1. Con esclusione delle uscite nelle vicinanze della scuola, dei corsi per attività sportive e delle settimane formative, per tutte le altre iniziative del presente regolamento (visite guidate, viaggi di istruzione), sono utilizzabili complessivamente fino ad un massimo di 8 giorni di attività didattiche per anno scolastico, salvo deroga del dirigente per casi eccezionali oggettivamente documentati.

Art. 10

Servizio di trasporto

1. Gli spostamenti devono avvenire con mezzi pubblici di linea o con automezzi privati autorizzati al servizio di noleggio. Per ragioni di sicurezza e di legalità non possono essere utilizzati automezzi privati delle famiglie degli alunni o del personale scolastico; è anche vietato, in generale, intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne, fatto salvo il caso in cui, per viaggi a lunga percorrenza, ne sia valutata l'opportunità e la convenienza. Tutte le iniziative hanno, di norma, come base di partenza e di arrivo la località in cui ha sede la scuola; in deroga è possibile organizzare viaggi con punto di partenza e di arrivo diverso dalla sede scolastica con conseguente accompagnamento degli alunni a carico dei genitori.

Art. 11

Gestione delle quote a carico delle famiglie

1. Per l'organizzazione delle visite o delle uscite formative i genitori versano le quote a carico dei loro figli con le seguenti modalità attraverso il sistema PagoPa cumulativo.